



ENERGIE DELLA CITTA' PORDENONE PRGC

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
UOC POLITICHE DEL TERRITORIO



COMUNE DI
PORDENONE

Allegato : C

VARIANTE N. 17

Consequente all'approvazione del PAC n. 46 commerciale H2 in Viale Treviso ai sensi dell'art. 63 comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m. l.

DATA:

Adozione - Deliberazione n.

Approvazione - Deliberazione n.

Verifica di Assoggettabilità alla VAS

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Arch. Alessandro Moras

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Marco Toneguzzi

Oggetto: Variante n. 17 al PRGC conseguente all'approvazione del PAC n. 46 commerciale H2 in viale Treviso ai sensi dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m.i.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS *all'art. 12 del D.Lgs. 152/06*

1. INTRODUZIONE

La presente relazione viene redatta in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE ed al relativo D.Lgs. n.152/2006, di recepimento della Direttiva medesima, che ha l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

Il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale approvato con DPR 0143/Pres del 12.07.2016, è stato sottoposto, già durante la sua fase preparatoria, al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Tale valutazione si è conclusa dall'"Autorità competente" con DGC . N. 36/2016 del 14/03/2016 ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 152/06.

Trattandosi di una variante al PRGC conseguente all'approvazione di un PAC di iniziativa privata ai sensi del dell'art. 63 quater della L.R. 5/07, si applica l'art. 16 c. 12 della L. 1150/42 e s.m.i.che prevede:

"Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma".

La relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS si limita pertanto alla valutazione dei soli punti di variante che sono stati introdotti nel PRGC vigente al fine di poter assegnare la conformità urbanistica al Piano Attuativo presentato.

Tale variante ricade nella fattispecie di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 che prevede quanto segue:

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.


CONTENUTO DELLA VARIANTE AL PRGC

La proprietà compresa nell'ambito definito PA 46 commerciale H2 in viale Treviso, ha presentato la richiesta di approvazione del P.A.C. denominato PA 46 commerciale H2 in viale Treviso con contestuale approvazione di una *variante al PRGC ai sensi dell'art. 63 quater della L.R. 5/07* al fine di introdurre alcune lievi modifiche al perimetro del PAC in adeguamento all'assetto patrimoniale esistente ed alle modifiche alle modalità di reperimento degli standard urbanistici.

Le modifiche proposte sono le seguenti:

1 - modifica al perimetro del PAC 46 al fine di escludere l'area censita al F40 mapp.152 porzione di altra proprietà della superficie di **m² 104**

La zonizzazione dell'area esclusa viene modificata da Zona H2 - *Zona per attrezzature commerciali di interesse comprensoriale e comunale a zona B.1.5a* - Residenziali a moderata densità* ricompresa nella fasce di pericolosità idraulica del PAI.



Tale modifica comporta cambiamenti irrilevanti in termini di potenzialità edificatorie e di carico urbanistico in quanto, da una parte c'è un decremento di sup utile commerciale pari a **mq 42** (mq 104x 0.40 mq/mq) e dall'altra un incremento della quota residenziale pari a **mc 156** (mq 104 x1.5 mc/mq)

2 - modifica delle modalità di reperimento degli standard urbanistici inserendo nella scheda urbanistica (elab. CO A2b Schede normative ambiti assoggettati a pianificazione attuativa –PAC e C1) la seguente precisazione:

Date le esigue dimensioni dell'ambito, le aree ed opere necessarie per il soddisfacimento dello standard per parcheggi di relazione rimarranno interamente di proprietà privata e comunque a servizio del personale e delle utenze degli insediamenti e delle destinazioni d'uso ivi previste, in tale caso il soggetto attuatore non potrà ricorrere allo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria che dovranno invece essere corrisposti nelle forme e con le modalità previste dal comune.

Quest'ultima modifica risulta anche coerente con i recenti indirizzi contenuti nell'art. 29 bis. nella L.R. 19/2009 modificato dalla L.R.6/2019 che introducono il concetto di funzionalità delle opere di urbanizzazione in rapporto alla loro gestione pubblica come di seguito descritto:

Art. 29 bis (Opere di urbanizzazione)

1. *Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale il Comune può consentire che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati sia convertita in termini monetari e le relative aree destinate a verde inedificabile, qualora l'opera non risulti idonea, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica.*

L'intervento commerciale in questione prevede l'attuazione di un modesto lotto commerciale che si attesta direttamente alla viabilità pubblica che prevede la realizzazione di un unico edificio; sulla base di tale considerazione risulta evidente che i 5 parcheggi di relazione previsti sono comunque funzionalmente attribuibili all'edificio in previsione e non si prestano ad un utilizzo più esteso.

La proposta di modifica prevede quindi la realizzazione dell'intera quantità di parcheggi di relazione prevista dallo standard senza però prevedere la loro cessione al comune o l'istituzione della servitù di uso pubblico e senza costituire diritto di scomputo rispetto agli oneri tabellari per le urbanizzazione primaria.

Indicazioni-progettuali

SCHEDA AREA DI TRASFORMAZIONE DI INDIRIZZO



perimetro dell'area di intervento	fascia di mitigazione ambientale 3 m	percorsi pedonali di prossimità
verde da valorizzare	fascia di mitigazione ambientale 10 m	principali allineamenti dell'edificato
aree di riequilibrio ambientale	fascia di mitigazione ambientale 20 m	area di concentrazione fondiaria



Per il PAC in argomento risulta applicabile l'art. 16 c. 12 L. 1150/42 che prevede:


“Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”.

La relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS si limita pertanto alla valutazione degli aspetti di carattere ambientale che interessano i punti che si pongono in contrasto con il PRGC vigente e che costituiscono variante

VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ ALLA VAS

La presente relazione è stata quindi redatta facendo riferimento a quanto stabilito dall'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e le indicazioni contenute nell'allegato I del Decreto medesimo, al fine di verificare se la variante al PRGC e il PAC siano da assoggettare alla procedura di VAS.

1. **Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare degli elementi di seguito elencati.**

<p>1.1) In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.</p>	<p>La ripermimetrazione dello strumento urbanistico particolareggiato con l'esclusione di un'area di mq 104 dal perimetro del PAC commerciale e la sua modifica in zona residenziale B1,5 non comporta un incremento del carico urbanistico complessivo.</p> <p>La nuova infrastruttura commerciale viene dotata di parcheggi sia per i dipendenti che per l'utenza nella misura prevista per legge, gli stessi però non vengono ceduti al comune</p> <p>La convenzione urbanistica afferente il Piano particolareggiato stabilisce il legame pertinenziale di tali parcheggi rispetto agli insediamenti previsti.</p>
<p>1.2) In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.</p>	<p>La presente variante è conseguente all'approvazione del Piano Attuativo, a questo seguirà la stipula della convenzione urbanistica e la progettazione degli interventi con il rilascio dei permessi di costruzione per la realizzazione delle singole opere nel rispetto delle NTA del PAC e della convenzione da stilarsi.</p> <p>Tale intervento non ha ripercussioni su altri piani o programmi</p>
<p>1.3) La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.</p>	<p>La variante al PRG non modifica le prescrizioni di carattere ambientale già previste dal PRGC vigente.</p> <p>Vengono realizzate le fasce di mitigazione ambientale lungo i confini di proprietà e rispetto alle abitazioni esistenti contermini.</p>
<p>1.4) Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</p>	<ul style="list-style-type: none"> – l'ambito non ricade in "Zona allagabile per un evento con $T_r = 100$ anni" come si evince dalla Tavola 6 di cui all'Aggiornamento ed integrazione dello studio inerente la sicurezza idraulica del territorio comunale a supporto del Nuovo PRGC redatto dal dott. Ing. Matteo Nicolini; – l'area di intervento è inclusa in area di pericolosità idraulica moderata P1 come definita dal Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza - I variante D.lgs 152/2006 approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017; 
<p>1.5) La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)</p>	<p>La variante non ha impatti per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente e applica la normativa regionale in materia di invarianza idraulica.</p>

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi di seguito elencati.

<p>2.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti</p>	<p>La variante al PRGC non comporta modifiche agli effetti che sarebbero stati attivati in caso di attuazione delle vigenti previsioni di piano.</p>
<p>2.2) carattere cumulativo degli effetti. Al fine di definire i parametri ambientali di riferimento per l'ambito</p>	<p>Gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante allo strumento non presentano carattere ulteriormente cumulativo rispetto a quanto già previsto dal PRGC.</p>

comunale si utilizzano le informazioni disponibili; qualora non fossero disponibili per tutti i dati, si possono utilizzare delle stime	
2.3) natura transfrontaliera degli effetti.	Non vi sono effetti di natura transfrontaliera.
2.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es.in caso di incendio)	Non si ipotizzano rilevanti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
2.5) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione interessate)	La variante al PRG non produce diversi effetti sugli aspetti geografici o di popolazione. rispetto a quanto già previsto dal PRGC.
2.6 Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: -delle specie caratteristiche naturali o del patrimonio cultural; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	<p>Le modifiche proposte dalla presente variante non influiscono su aree con presenza di particolari caratteristiche naturali o di qualità ambientale e/o culturale.</p> <p>Le modifiche apportate con la presente Variante non influiscono sul superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.</p> <p>L'area di studio non risulta soggetta ai vincoli di tutela previsti dal D.Lgs. 22gennaio 2004 n. 42.</p> <p>Il PAC è provvisto della Relazione di Invarianza idraulica e relativo parere regionale previsto per legge.</p> <p>L'ing. Dino Abate ha predisposto la Verifica di Compatibilità Acustica richiesta dall'art. 1.1.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Pordenone, che prevede quanto segue: <i>"In caso di variante del PRGC, dei piani attuativi e di settore e del PUT, nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o dei piani e programmi comunali e sovracomunali, verrà predisposta una Verifica di Compatibilità."</i></p> <p>Lo studio termina precisando che il PAC 64 e conseguentemente anche la relativa variante urbanistica e conseguentemente anche la variante in argomento risultano compatibili con il Piano di Classificazione Acustica vigente.</p> <p>Le modifiche introdotte non costituiscono impatti di natura transfrontaliera o su aree riconosciute protette a livello nazionale, comunitario o internazionale.</p>

4. CONCLUSIONI FINALI

Alla luce delle considerazioni sopra riportate conformemente ai criteri di cui all'allegato I del D.lgs 152/06 si ritiene in sintesi che:

- La variante al PRGC in esame non determina modificazioni sull'ambiente;
- non rientra nella fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06;
- non assume rilevanza in termini di attuazione della normativa comunitaria.

Ciò premesso, si ritiene che l'approvazione della Variante n°17 al P.R.G.C. non comporti effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non sia necessario procedere alle valutazioni di cui di cui agli articoli da 13 a 18 del DLgs 152/06.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Marco Toneguzzi

I Responsabili del progetto
Arch. Alessandro Moras